

4. Una Parte può riservarsi il diritto di non applicare la totalità del presente Articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

5. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 4 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 1 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto qualora tutte le Giurisdizioni Contraenti abbiano effettuato una notifica riguardante tale disposizione.

6. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 4 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 3, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 2 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto qualora tutte le Giurisdizioni Contraenti abbiano effettuato una tale notifica riguardante tale disposizione.

Articolo 13 – Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività

1. Una Parte può scegliere di applicare il paragrafo 2 (Opzione A) o il paragrafo 3 (Opzione B) o di non applicare alcuna opzione.

Opzione A

2. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il termine "stabile organizzazione", si considera che il termine "stabile organizzazione" non includa:

- a) le attività specificamente elencate nell'Accordo fiscale coperto (prima delle modifiche apportate dalla presente Convenzione) come attività che si considera non costituiscano una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che tale eccezione allo status di stabile organizzazione dipenda o meno dal carattere preparatorio o ausiliario dell'attività;
- b) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo fine di esercitare, per l'impresa, qualsiasi attività non indicata nel sottoparagrafo a);
- c) il mantenimento di una sede fissa di affari ai soli fini dell'esercizio combinato di attività indicate nei sottoparagrafi a) e b),

a condizione che tale attività o, nel caso del sottoparagrafo c), l'attività complessiva della sede fissa di affari, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

Opzione B

3. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il termine "stabile organizzazione", si considera che il termine "stabile organizzazione" non includa :

- a) le attività specificamente elencate nell'Accordo fiscale coperto (prima delle modifiche

apportate dalla presente Convenzione) come attività che si considera non costituiscono una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che tale eccezione allo status di stabile organizzazione dipenda o meno dal carattere preparatorio o ausiliario dell'attività, salvo nella misura in cui la disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto preveda esplicitamente che si considera che una attività specifica non costituisca una stabile organizzazione a condizione che l'attività abbia carattere preparatorio o ausiliario;

- b) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo fine di esercitare, per l'impresa, qualsiasi attività non indicata nel sottoparagrafo a), a condizione che tale attività abbia carattere preparatorio o ausiliario;
- c) il mantenimento di una sede fissa di affari ai soli fini dell'esercizio combinato di attività indicate nei sottoparagrafi a) e b), a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una disposizione di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificata dai paragrafi 2 o 3) che elenca le attività specifiche che si considera non costituiscono una stabile organizzazione non si applica a una sede fissa di affari utilizzata o mantenuta da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente collegata esercita attività economiche nella stessa sede o in altra sede situata nella stessa Giurisdizione Contraente e:

- a) tale sede o un'altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente collegata ai sensi delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono una stabile organizzazione; o
- b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività esercitate dalle due imprese nella stessa sede, oppure dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nelle due sedi, non ha carattere preparatorio o ausiliario;

a condizione che le attività economiche esercitate dalle due imprese nella stessa sede, oppure dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che sono parte di un'operazione economica coesa.

- 5. a) Il paragrafo 2 o il paragrafo 3 si applica in luogo delle parti pertinenti delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che elencano le attività specifiche che si considera non costituiscono una stabile organizzazione anche se l'attività è esercitata attraverso una sede fissa di affari (o delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che hanno effetti comparabili).
- b) Il paragrafo 4 si applica alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificate dai paragrafi 2 o 3) che elencano le attività specifiche che si considera non costituiscono una stabile organizzazione anche se l'attività è esercitata attraverso una sede fissa di affari (o alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che hanno effetti comparabili);

6. Una Parte si può riservare il diritto:

- a) di non applicare la totalità del presente Articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;
- b) di non applicare il paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti che stabiliscono espressamente che si considera che un elenco di attività specifiche non costituiscano una stabile organizzazione soltanto se ciascuna delle attività ha carattere preparatorio o ausiliario;
- c) di non applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.

7. Ciascuna Parte che sceglie di applicare una Opzione ai sensi del paragrafo 1 notifica al Depositario la sua scelta di Opzione. Tale notifica include altresì l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 5, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Una Opzione si applica ad una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni Contraenti hanno scelto di applicare la medesima Opzione e hanno effettuato una tale notifica riguardante tale disposizione.

8. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) o c) del paragrafo 6 e che non sceglie di applicare una Opzione ai sensi del paragrafo 1 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 5, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 4 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni Contraenti hanno effettuato una notifica riguardante tale disposizione ai sensi del presente paragrafo o del paragrafo 7.

Articolo 14 – Suddivisione (splitting-up) di contratti

1. Al solo fine di determinare se sia stato superato il periodo (o i periodi) di tempo indicato in una disposizione di un Accordo fiscale coperto che prevede un periodo (o periodi) di tempo dopo il quale progetti o attività specifiche costituiscono una stabile organizzazione:

- a) qualora un'impresa di una Giurisdizione Contraente eserciti attività nell'altra Giurisdizione Contraente in un luogo che costituisce un cantiere di costruzione, un progetto di costruzione o di installazione o altro progetto specifico individuato nella disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto, o eserciti attività di supervisione o di consulenza in connessione con tale luogo, nel caso di una disposizione di un Accordo fiscale coperto che si riferisca a tali attività, e tali attività siano esercitate per uno o più periodi di tempo che, in totale, superano 30 giorni senza superare il periodo o i periodi indicati nella disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto; e
- b) qualora attività correlate siano svolte nell'altra Giurisdizione Contraente nello stesso (o, se la disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto si applica alle attività di supervisione o consulenza, in correlazione con lo stesso) cantiere di costruzione o progetto di costruzione o di installazione, o altro luogo individuato nella disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto, per diversi periodi di tempo, ciascuno dei quali superiore a 30 giorni, da una o più imprese strettamente collegate alla prima impresa,